SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Venerdì, 7 maggio 1993 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

- 1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1993, n. 133.

Istituzione di nuovi ruoli locali degli uffici giudiziari siti nella provincia di Bolzano e modifiche delle tabelle organiche, in attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Falconara Marittima. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Ceglie Messapico. Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993

Scioglimento del consiglio comunale di S. Marzano sul Sarno. Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Lusia Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Gerace Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Camigliano. Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Morgongiori. Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 1993.

Rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, della spesa dei pasti rimborsabile al personale con qualifica dirigenziale e categorie ad esso equiparate, fuori dalla ordinaria sede di servizio per incarichi di missione . . . . Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 11 gennaio 1993, n. **134.**

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, riguardante la «riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità» per quanto attiene al numero ed alla denominazione dei reparti del laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema . . . . Pag. 12

ORDINANZA 6 maggio 1993.

Modificazioni alle ordinanze ministeriali 29 marzo 1993 e 28 aprile 1993 riguardanti talune misure di protezione contro l'afta epizootica . . . Pag. 13

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 30 aprile 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia . . . . Pag. 15

Ministero dell'interno

DECRETO 19 aprile 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Civitavecchia . . . Pag. 15

Ministero del tesoro

DECRETO 7 aprile 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° marzo 1993, quarta tranche . . . . Pag. 16

DECRETO 7 aprile 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di durata triennale, con godimento 1° marzo 1993, quarta tranche . . . . Pag. 17

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 2 aprile 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Europa 9», in Milano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 20

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

DELIBERAZIONE 5 maggio 1993.

Proroga del regime di sorveglianza dei prezzi dei prodotti petroliferi di cui al provvedimento n. 20 del 31 luglio 1991. (Provvedimento n. 11/1993) . . . . Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 27 aprile 1993.

Sostituzione dell'allegato *E* **del regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari.** (Deliberazione n. 7018) Pag. 21

DELIBERAZIONE 27 aprile 1993.

Indicazione dei candidati che hanno conseguito l'idoneità allo svolgimento dell'attività di negoziatore di valori mobiliari nei mercati regolamentati per conto delle società di intermediazione mobiliare. (Deliberazione n. 7028) . . . . . Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza della Repubblica: Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri . . . . Pag. 27

Ministero degli affari esteri:

Soppressione del vice consolato onorario in Eisenstadt (Austria) . . . . Pag. 27

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Phuket (Thailandia) . . . . Pag. 27

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale della lotteria nazionale «Concorso equestre di Piazza di Siena» Pag. 27

Ministero della sanità:

Autorizzazione alla «Lega nazionale per la difesa del cane», in Milano, a conseguire un legato . . . . Pag. 28

Autorizzazione alla Croce rossa italiana ad acquistare alcuni immobili . . . . Pag. 28

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 28

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Segraf, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese, al trattamento di pensionamento anticipato . . . . Pag. 28

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Grave del Friuli» . . . Pag. 28

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti» . Pag. 32

Ministero del tesoro:

Media dei titoli del 30 aprile 1993 Pag. 34

Cambi giornalieri del 6 maggio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato Pag. 36

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . Pag. 36

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . Pag. 37

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 37

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio: Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Torremaggiore S.c.r.l., in Torremaggiore, in amministrazione straordinaria Pag. 38

Commissione nazionale per le società e la borsa: Modificazioni dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, con riferimento alla società Industrie Secco S.p.a., ai sensi dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149 (Comunicazione n. 93003316 del 28 aprile 1993) Pag. 38

Cassa depositi e prestiti:

Diciannovesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1974. Pag. 38

Diciannovesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1974 . . . . Pag. 38

Ventesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1973 Pag. 38

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero del commercio con l'estero 26 aprile 1993, n. 12, concernente: «Regime d'importazione per merci di origine Cina». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993) . . . . Pag. 39

Comunicato relativo alla circolare del Ministero del commercio con l'estero 26 aprile 1993, n. 13, concernente: «Importazione di prodotti siderurgici CECA originari della Romania». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993) . . . . Pag. 39

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1993.

Presentazione all'Amministrazione finanziaria dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi modelli 740, 750 e 760 e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770 da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese nonché da parte dei professionisti che svolgono l'attività di assistenza alle imprese alle medesime condizioni dei centri autorizzati.

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1993.

Contenuto, caratteristiche tecniche e modalità di presentazione all'Amministrazione finaziaria dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società o associazioni fra artisti o professionisti e delle società di capitali ed enti.

93A2721-93A2722

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1993, n. 133.

Istituzione di nuovi ruoli locali degli uffici giudiziari siti nella provincia di Bolzano e modifiche delle tabelle organiche, in attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n 670,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n 752, e successive modificazioni, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego,

Vista la legge 17 ottobre 1991, n. 335, concernente istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento;

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, secondo comma, del citato testo unico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo.

Art. 1.

1 E istituito il ruolo locale della sezione distaccata in Bolzano della corte di appello di Trento.

2. La pianta organica dei magistrati e quella del personale amministrativo dei relativi uffici giudiziari è indicato nella tabella 1 allegata al presente decreto

Art. 2.

1. La pianta organica dei magistrati onorari degli uffici del giudice di pace della provincia di Bolzano e determinata dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

Art 3

1. È istituito il ruolo locale dei traduttori interpreti presso gli uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano.

2. La dotazione organica del personale è indicata nella tabella 3 allegata al presente decreto

Art. 4

1. Le piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo degli uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto legislativo 28 settembre 1990, n. 284, sono modificate dalla tabella 4 allegata al presente decreto.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 21 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAURRO, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1993
Atti di Governo registro n 88 foglio n 35

TABELLA 1
(prevista dall'art 1, comma 2)

SEZIONE DISTACCATA DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO CON SEDE IN BOLZANO

Qualifica	Organico
Presidenti di sezione	2
Consiglieri	5
Primo dirigente	1
Direttori di cancelleria	1 (IX qualifica)
Funzionari di cancelleria	1 (VIII qualifica)
Collaboratori di cancelleria	3 (VII qualifica)
Assistenti giudiziari	3 (VI qualifica)
Operatori amministrativi	3 (V qualifica)
Dattilografi	4 (IV qualifica)

Qualifica	Organico
Conducenti di automezzi speciali	2 (IV qualifica)
Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera	2 (III qualifica)
Collaboratori U.N.E.P.	8 (VII qualifica)
Assistenti U.N.E.P.	6 (VI qualifica)
Operatori U.N.E.P.	5 (V qualifica)

PROCURA GENERALE PRESSO LA SEZIONE DISTACCATA DI CORTE DI APPELLO DI TRENTO CON SEDE IN BOLZANO

Qualifica	Organico
Avvocati generali	1
Sostituti procuratori generali	2
Primo dirigente	1
Direttori di cancelleria	1 (IX qualifica)
Collaboratori di cancelleria	1 (VII qualifica)
Assistenti giudiziari	2 (VI qualifica)
Operatori amministrativi	1 (V qualifica)
Dattilografi	2 (IV qualifica)
Conducenti di automezzi speciali	2 (IV qualifica)
Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera	2 (III qualifica)

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLZANO (ED UFFICIO DI SORVEGLIANZA)

Qualifica	Organico
Presidente	1
Giudici	1
Direttori di cancelleria	1 (IX qualifica)
Collaboratori di cancelleria	1 (VII qualifica)
Assistenti giudiziari	1 (VI qualifica)
Operatori amministrativi	1 (V qualifica)
Dattilografi	1 (IV qualifica)
Conducenti di automezzi speciali	1 (IV qualifica)
Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera	1 (III qualifica)

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLZANO

Qualifica	Organico
Presidente	1
Giudici	3
Direttori di cancelleria	1 (IX qualifica)
Collaboratori di cancelleria	1 (VII qualifica)
Assistenti giudiziari	2 (VI qualifica)
Operatori amministrativi	1 (V qualifica)
Dattilografi	2 (IV qualifica)
Conducenti di automezzi speciali	1 (IV qualifica)
Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera	1 (III qualifica)

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLZANO

Qualifica	Organico
Procuratore	1
Sostituti	1
Direttori di cancelleria	1 (IX qualifica)
Collaboratori di cancelleria	1 (VII qualifica)
Assistenti giudiziari	1 (VI qualifica)
Operatori amministrativi	1 (V qualifica)
Dattilografi	2 (IV qualifica)
Conducenti di automezzi speciali	1 (IV qualifica)
Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera	1 (III qualifica)

TABELLA 2
(prevista dall'art. 2, comma 1)

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Sede	Organico magistrati onorari
Bolzano	15
Bressanone	3
Brunico	2
Caldaro	2
Chiusa	2
Egna	2
Merano	5
Monguelfo	2
Silandro	2
Vipiteno	2

TABELLA 3
(prevista dall'art. 3, comma 2)

PERSONALE DELL'AREA LINGUISTICA - DOTAZIONE COMPLESSIVA PER GLI UFFICI GIUDIZIARI (O EVENTUALE UNICO UFFICIO PER LE TRADUZIONI) DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Qualifica	Organico
Revisori interpreti traduttori	1 (VIII qualifica)
Traduttori interpreti	28 (VII qualifica)

TABELLA 4
(prevista dall'art. 4, comma 1)

TRIBUNALE DI BOLZANO

Qualifica	Organico
Presidente	1
Presidenti di sezione	3
Giudici	16
Primo dirigente	1
Direttori di cancelleria	1 (IX qualifica)
Funzionari di cancelleria	8 (VIII qualifica)
Collaboratori di cancelleria	17 (VII qualifica)

Qualifica	Organico
Assistenti giudiziari	2 (VI qualifica)
Operatori amministrativi	18 (V qualifica)
Dattilografi	4 (IV qualifica)
Conducenti di automezzi speciali	3 (IV qualifica)
Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera	8 (III qualifica)

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO

Qualifica	Organico
Procuratore	1
Sostituti	5
Primo dirigente	1
Direttori di cancelleria	1 (IX qualifica)
Funzionari di cancelleria	2 (VIII qualifica)
Collaboratori di cancelleria	7 (VII qualifica)
Assistenti giudiziari	2 (VI qualifica)
Operatori amministrativi	6 (V qualifica)
Dattilografi	2 (IV qualifica)
Conducenti di automezzi speciali	2 (IV qualifica)
Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera	4 (III qualifica)

PRETURA CIRCONDARIALE DI BOLZANO

Qualifica	Organico
Consigliere pretore dirigente	1
Consiglieri pretori	1
Pretori	17
Primo dirigente	1
Direttori di cancelleria	1 (IX qualifica)
Funzionari di cancelleria	6 (VIII qualifica)
Collaboratori di cancelleria	8 (VII qualifica)
Assistenti giudiziari	5 (VI qualifica)
Operatori amministrativi	15 (V qualifica)
Dattilografi	2 (IV qualifica)
Conducenti di automezzi speciali	3 (IV qualifica)
Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera	7 (III qualifica)

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI BOLZANO

Qualifica	Organico
Procuratore	1
Sostituti	5
Direttori di cancelleria	1 (IX qualifica)
Collaboratori di cancelleria	2 (VII qualifica)
Assistenti giudiziari	6 (VI qualifica)
Operatori amministrativi	2 (V qualifica)
Dattilografi	7 (IV qualifica)
Conducenti di automezzi speciali	4 (IV qualifica)
Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera	4 (III qualifica)

SEZIONI DISTACCATE
DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI BOLZANO

BRESSANONE

Qualifica	Organico
Funzionari di cancelleria	2 (VIII qualifica)
Collaboratori di cancelleria	2 (VII qualifica)
Operatori amministrativi	3 (V qualifica)
Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera	2 (III qualifica)
Collaboratori U.N.E.P.	1 (VII qualifica)
Assistenti U.N.E.P.	1 (VI qualifica)
Operatori U.N.E.P.	1 (V qualifica)

BRUNICO

Qualifica	Organico
Funzionari di cancelleria	3 (VIII qualifica)
Collaboratori di cancelleria	3 (VII qualifica)
Operatori amministrativi	3 (V qualifica)
Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera	2 (III qualifica)
Collaboratori U.N.E.P.	1 (VII qualifica)
Assistenti U.N.E.P.	1 (VI qualifica)
Operatori U.N.E.P.	2 (V qualifica)

MERANO

Qualifica	Organico
Funzionari di cancelleria	4 (VIII qualifica)
Collaboratori di cancelleria	4 (VII qualifica)
Operatori amministrativi	5 (V qualifica)
Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera	2 (III qualifica)
Collaboratori U.N.E.P.	2 (VII qualifica)
Assistenti U.N.E.P.	2 (VI qualifica)
Operatori U.N.E.P.	2 (V qualifica)

SILANDRO

Qualifica	Organico
Funzionari di cancelleria	1 (VIII qualifica)
Collaboratori di cancelleria	1 (VII qualifica)
Operatori amministrativi	2 (V qualifica)
Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera	1 (III qualifica)
Collaboratori U.N.E.P.	1 (VII qualifica)
Assistenti U.N.E.P.	
Operatori U.N.E.P.	1 (V qualifica)

VIPITENO

Qualifica	Organico
Funzionari di cancelleria	1 (VIII qualifica)
Collaboratori di cancelleria	1 (VII qualifica)
Operatori amministrativi	2 (V qualifica)
Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera	1 (III qualifica)
Collaboratori U.N.E.P.	1 (VII qualifica)
Assistenti U.N.E.P.	1 (VI qualifica)
Operatori U.N.E.P.	1 (V qualifica)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, sono così formulati:

«Art. 89. — Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo».

«Art. 100. — I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua di cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente — e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici — è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare».

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco, uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

Nota all'art. 4:

Il D.Lgs. 8 settembre 1990, n. 284, concerne le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, ed è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1991.

93G0185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Falconara Marittima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Falconara Marittima (Ancona), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Falconara Marittima (Ancona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fabio Costantini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Falconara Marittima (Ancona) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 20 gennaio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 19, 20 e 21 marzo 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Ancona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con provvedimento n. 337/13/2 Gab del 22 marzo 1993, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Falconara Marittima (Ancona) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fabio Costantini.

Roma, 16 aprile 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2750

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Ceglie Messapico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ceglie Messapico (Brindisi), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ceglie Messapico (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Giannuzzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ceglie Messapico (Brindisi), al quale la legge assegna trenta membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Brindisi, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1034.13/Gab del 18 aprile 1993, la sospensione e la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ceglie Messapico ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Giannuzzi.

Roma, 19 aprile 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2751

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Marzano sul Sarno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di S. Marzano sul Sarno (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Marzano sul Sarno (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ada Ferrara è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di S. Marzano sul Sarno (Salerno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri in data 29 marzo 1993.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4.2163 Gab. del 30 marzo 1993, la sospensione e la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Marzano sul Sarno (Salerno) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Ada Ferrara.

Roma, 16 aprile 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Lusia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lusia (Rovigo) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1993, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lusia (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luca Rotondi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lusia (Rovigo) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1993.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione di Rovigo, con provvedimento n. 138/VI 2-9 in data 8 febbraio 1993, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine del 28 febbraio successivo, pena l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Anche tale termine scadeva infruttuosamente senza che il predetto documento contabile venisse approvato dall'organo competente, pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 266/VI 2-A datato 4 marzo 1993, nominava un commissario «*ad acta*» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 in data 18 marzo 1993.

Il prefetto di Rovigo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)*, e comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone, nelle more, la sospensione con decreto datato 18 marzo 1993.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lusia (Rovigo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luca Rotondi.

Roma, 16 aprile 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2753

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Gerace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Gerece (Reggio Calabria), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39 comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gerace (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Rosario Fusaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gerace (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 586/93/Gab. del 24 marzo 1993, la sospensione e la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gerace (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Rosario Fusaro.

Roma, 16 aprile 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2754

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da venticinque consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39 comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni D'Onofrio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da venticinque consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto, con rapporto n. 1810/13.4/Gab. del 12 marzo 1993, lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni D'Onofrio.

Roma, 16 aprile 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2755

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Camigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Camigliano (Caserta), al quale la legge assegna quindici membri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri che si aggiungono al precedente decesso di un altro componente dello stesso consiglio,

Ritenuto, pertanto che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza,

Visto l'art 39, comma 1, lettera *b*), n 2, della legge 8 giugno 1990, n 142,

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante,

Decreta

Art 1

Il consiglio comunale di Camigliano (Caserta) e sciolto

Art 2

La dott ssa Carmelina Vargas e nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco

Dato a Roma, addì 20 aprile 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Camigliano (Caserta) — il quale la legge assegna quindici membri — si e venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri in data 10 aprile 1993 e del precedente decesso di un altro componente del consiglio stesso avvenuto in data 9 dicembre 1990

Il prefetto di Caserta ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1 lettera *b*), n 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142 ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone nel contempo, con provvedimento n 2551 13 4 Gab del 10 aprile 1993, la sospensione e la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che nella specie non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro pertanto di sottoporre alla firma della S V Ill ma l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camigliano (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Carmelina Vargas

Roma 16 aprile 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A2756

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Morgongiori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Morgongiori (Oristano), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non puo essere assicurato il norma funzionamento degli organi e dei servizi,

Ritenuto pertanto che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza,

Visto l'art 39, comma 1 lettera *b*), n 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142,

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art 1

Il consiglio comunale di Morgongiori (Oristano) e sciolto

Art. 2

Il rag. Antonino Ciraolo e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco

Dato a Roma, addì 20 aprile 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Morgongiori (Oristano) — al quale la legge assegna quindici membri — si e venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri in data 19 marzo 1993

Il prefetto di Oristano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n 2 dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con provvedimento n 702 93 1° del 20 marzo 1993, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Morgongiori (Oristano) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del ragionier Antonino Ciraolo

Roma 16 aprile 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A2757

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 1993

Rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, della spesa dei pasti rimborsabile al personale con qualifica dirigenziale e categorie ad esso equiparate, fuori dalla ordinaria sede di servizio per incarichi di missione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, recante disposizioni in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che ha esteso ai dirigenti degli enti pubblici non economici il trattamento economico, compreso quello di missione, previsto per i dirigenti dello Stato;

Visto l'art. 7, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 94 del 23 aprile 1990, con il quale sono stati determinati i limiti di spesa rimborsabili per vitto ed alloggio, ai sensi dell'art. 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 413/1989;

Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 4-*ter*, a partire dall'anno 1993 i suddetti limiti di spesa sono rideterminabili con cadenza biennale in misura non superiore al tasso di inflazione programmato stabilito in sede di relazione previsionale e programmatica;

Considerato che il tasso di inflazione programmato è stato fissato nella misura del 5 per cento per l'anno 1991 e del 4,5 per cento nell'anno 1992 e che detti tassi sono inferiori alla variazione percentuale degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione della variazione dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e commercio;

Ritenuto che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, per le misure dell'indennità di missione, occorre operare sugli importi aumentati l'arrotondamento per eccesso a lire 100;

Decreta

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1993 il limite di spesa per due pasti giornalieri previsto dall'art. 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990 viene elevato:

da L. 100.000 a L. 109.500.

Restano fermi, per quanto non previsto dal presente provvedimento, i limiti di spesa stabiliti con il suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1993

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SACCONI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1993
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 382

93A2725

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 gennaio 1993, n. 134.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, riguardante la «riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità» per quanto attiene al numero ed alla denominazione dei reparti del laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, recante la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del predetto Istituto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la proposta del comitato scientifico del predetto Istituto, espressa nella seduta del 17 dicembre 1991, relativamente al nuovo assetto ordinamentale dei reparti del laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema dell'Istituto medesimo;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, che ha espresso il proprio avviso in proposito, nella seduta del 19 novembre 1991;

Vista la deliberazione n. 4, allegata al verbale n. 139 del 30 gennaio 1992, del comitato amministrativo del citato Istituto, circa la proposta di modifica dei reparti del laboratorio in questione;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. 29994/Sap. 20 del 21 luglio 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 15 del proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1987 – indicato nelle premesse, viene modificato, limitatamente alla parte concernente l'articolazione dei reparti del laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema, come di seguito specificato:

«Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

fisiopatologia dell'equilibrio idro-salino;
fisiopatologia comportamentale;
psicologia comparata;
neurobiologia;
neurofisiologia».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 gennaio 1993

Il Ministro: DI LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1993
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 139

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si trascrive il testo dell'art. 62 della legge n. 519/1973 relativamente alla parte in cui disciplina la procedura per l'emanazione del regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e per i relativi successivi aggiornamenti:

«Con decreto del Ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo e per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'art. 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto. Con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti».

Si trascrive il testo dell'art. 15 del D.M. n. 528/1987, come sopra modificato, concernente le funzioni, i reparti e la ripartizione — ai soli fini delle esigenze di servizio — dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche del laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema:

«Art. 15. — Al laboratorio sono assegnate le seguenti attribuzioni:

studio a livello di organi e di sistemi delle alterazioni strutturali, biochimiche e funzionali che possono costituire modelli di meccanismi patogenetici nell'ambito della patologia acquisita di origine non infettiva;

studio di modelli animali di malattia umana;

valutazione delle possibilità di intervento sui meccanismi fisiopatologici di organo e di sistema;

valutazione, ai fini di prevenzione primaria e secondaria, del possibile trasferimento dal campo sperimentale fisiopatologico a quello clinico di procedure di investigazione pertinenti alla patologia acquisita non infettiva;

contributo alla ottimizzazione dei modelli di intervento nell'ambito della patologia acquisita non infettiva a determinazione multicausale.

Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:
fisiopatologia dell'equilibrio idro-salino;
fisiopatologia comportamentale;
psicologia comparata;
neurobiologia;
neurofisiologia.

Ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

dirigenti di ricerca: 3;
ricercatori: 9;
assistenti tecnici: 7;
segretari tecnici: 1;
aiutanti tecnici: 9;
addetti tecnici: 4».

L'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministeri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 15 del D.M. n. 528/1987 si veda in nota alle premesse.

93G0197

ORDINANZA 6 maggio 1993.

Modificazioni alle ordinanze ministeriali 29 marzo 1993 e 28 aprile 1993 riguardanti talune misure di protezione contro l'afta epizootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Vista la decisione n. 93/180 CEE relativa a talune misure di protezione nei confronti dell'afta epizootica;

Vista l'ordinanza 29 marzo 1993 emanata in applicazione della citata decisione CEE;

Vista l'ordinanza 28 aprile 1993 emanata a modificazione e integrazione della ordinanza 29 marzo 1993;

Vista la decisione n. 93/241 CEE del 30 aprile 1993 che modifica la decisione 93/180 CEE del 26 marzo 1993;

Ravvisata la necessità di procedere ad ulteriori modificazioni ed integrazioni delle ordinanze ministeriali 29 marzo 1993 e 28 aprile 1993 nelle parti riguardanti i divieti al commercio e spedizione di animali vivi verso il territorio dei Paesi comunitari e terzi nonché le fiere, i mercati, le esposizioni ed ogni altro assembramento di animali nell'ambito del territorio nazionale.

Ordina:

Art. 1.

1. L'allegato di cui all'ordinanza ministeriale 29 marzo 1993 è sostituito dall'allegato alla presente ordinanza.

2. L'art. 2 di cui all'ordinanza 28 aprile 1993 è abrogato.

3. All'art. 3 di cui all'ordinanza 28 aprile 1993 sono soppresse le parole da «fuori» a «precedente» della prima frase. Invariato il resto del testo.

Art. 2.

1. Ferme restando le misure di polizia veterinaria e relativi divieti vigenti per le province di cui all'allegato della presente ordinanza e per i territori dichiarati zona di protezione e zone di sorveglianza da afta epizootica, è revocato il divieto di cui all'art. 11 dell'ordinanza ministeriale 29 marzo 1993 a condizione che i mercati bestiame e le fiere rispondano ai requisiti strutturali e funzionali di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

1. L'area dei mercati bestiame e delle fiere deve essere adeguatamente delimitata, con punti di accesso e di uscita separati e sottoposti a controllo. I mercati e le fiere disciplinati dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del regolamento di polizia veterinaria — decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1954, n. 320 — devono essere dotati di reparti per gli animali da macello separati da quelli per animali destinati all'allevamento.

2. Il funzionamento dei mercati e delle fiere deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli operatori devono essere registrati e accreditati;

b) gli animali aftoso-sensibili che accedono al mercato devono essere identificati ai sensi delle norme vigenti ed essere scortati dal mod. 4 di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 28 febbraio 1954;

c) gli animali da macello devono essere scortati dalla dichiarazione prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118; i bovini, bufalini, ovini e caprini destinati all'allevamento devono essere scortati dai certificati sanitari previsti dai piani di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica e pleuropolmonite contagiosa bovina;

d) presso ciascun mercato bestiame o fiera dev'essere tenuta raccolta la registrazione dei mod. 4 di cui alla lettera *a*) che hanno scortato animali in entrata;

e) le operazioni commerciali devono iniziare dopo che sono stati espletati i controlli veterinari;

f) gli animali in uscita dal mercato devono scortati dal predetto mod. 4 redatto in ogni sua parte.

3. Gli automezzi che hanno trasportato gli animali devono essere lavati e disinfettati dopo lo scarico; gli automezzi che accedono ai mercati o fiere per caricare animali in uscita devono essere lavati e disinfettati prima del carico.

4. L'attività di vigilanza e controllo presso i mercati bestiame e fiere è assicurata da personale comunale e dai servizi veterinari dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 4.

1. I mercati bestiame o le fiere che non possiedano i requisiti strutturali e funzionali previsti dal precedente art. 3 restano chiusi fino a che non sia stato raggiunto il livello strutturale e funzionale indicato ad eccezione dei mercati e delle fiere a carattere locale, provinciale e regionale, i quali possono essere riattivati a condizione che vengano commerciati in tali stabilimenti soltanto animali provenienti dal territorio regionale e destinati allo stesso territorio regionale.

Art. 5.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1993

Il Ministro GARAVAGLIA

ALLEGATO

Avellino
Catanzaro
Cosenza
Potenza
Matera
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno

93A2794

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 aprile 1993

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Oswald Gromminger presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992,

Visto il verbale delle sedute del 27 ottobre 1992 e 10 novembre 1992 della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del decreto legislativo anzidetto;

Rilevato che la documentazione allegata e completa;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto che, per parere del Consiglio universitario nazionale, la formazione professionale attestata dal titolo del Gromminger non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle della formazione di ingegnere in Italia e che pertanto non gli e applicabile alcuna misura compensativa ex art. 6, lettera *a*), del decreto legislativo,

Decreta

Il titolo di ingegnere diplomato (Diplom Ingenieur) rilasciato dall'Università di Karlsruhe (Germania) a Oswald Gromminger nato il 22 aprile 1950 a Hoppetenzell (RDF), cittadino tedesco, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri

Roma, 30 aprile 1993

Il direttore generale ROVELLO

93A2759

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 aprile 1993

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Civitavecchia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giampaolo Scoppa e stato eletto consigliere del comune di Civitavecchia (Roma), nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore, raggiunto, in data 10 marzo 1993, da un ordine di custodia cautelare, in quanto sono stati ritenuti sussistenti nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui agli articoli 319 e 110 del codice penale, si è reso irreperibile,

Constatato che l'espletamento da parte del suddetto amministratore della carica elettiva è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale;

Constatato, inoltre, che la permanenza del signor Giampaolo Scoppa nella citata carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Giampaolo Scoppa dalla carica di consigliere del comune di Civitavecchia (Roma);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142,

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13,

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giampaolo Scoppa è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Civitavecchia (Roma)

Roma, 19 aprile 1993

Il Ministro MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giampaolo Scoppa è stato eletto consigliere nel comune di Civitavecchia (Roma), nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990

Il predetto amministratore raggiunto, in data 10 marzo 1993 da un ordine di custodia cautelare in carcere in quanto sono stati ritenuti sussistenti nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di corruzione in concorso per un atto contrario ai doveri di ufficio, si rendeva irreperibile

Il comportamento del suddetto amministratore appare in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo e preposto e, certo e incompatibile con le esigenze di decoro, dignita e prestigio della carica di consigliere comunale

Inoltre, la permanenza in carica del sig. Giampaolo Scoppa rischia di compromettere la legalita e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Civitavecchia (Roma), con grave pericolo di turbativa dell ordine pubblico

Il prefetto di Roma accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Civitavecchia (Roma) e, nelle more, con provvedimento n. 3178 Gab. A L. del 19 marzo 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave e urgente necessità, ne ha disposto la sospensione

Tutto cio premesso si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Giampaolo Scoppa dalla carica di consigliere del comune di Civitavecchia (Roma), ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142

Mi pregio pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Civitavecchia (Roma)

Roma 16 aprile 1993

Il direttore generale SORGE

93A2760

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 aprile 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° marzo 1993, quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 aprile 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 58.733 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto non concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dal comma 8 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501;

Visto il proprio decreto n. 100238 in data 22 febbraio 1993, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, con godimento 1° marzo 1993, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo;

Visti i propri decreti n. 100265 in data 6 marzo 1993 e n. 100372 in data 23 marzo 1993 con i quali sono state disposte le riaperture delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro per l'importo, rispettivamente, di lire 2.000 miliardi e di lire 3.000 miliardi, interamente assegnati,

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° marzo 1993, di cui al decreto ministeriale del 22 febbraio 1993 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 1.500 miliardi.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 aprile 1993 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 aprile 1993, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° marzo 1993 al giorno del versamento.

Poiché i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 100238 del 22 febbraio 1993 sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 97.500.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso

Art. 4

Ai sensi dell'art 6 del menzionato decreto 22 febbraio 1993, il rimborso dei certificati di credito di cui alla presente emissione avverrà al netto della ritenuta fiscale applicata alla differenza tra 100 e 96,85 lire, prezzo di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 22 febbraio 1993, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 16 aprile 1993

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1993

Il Ministro BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1993
Registro n. 8 Tesoro foglio n. 307

93A2762

DECRETO 7 aprile 1993

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di durata triennale, con godimento 1° marzo 1993, quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500,

Vista la legge 23 dicembre 1992, n 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare il comma 8 dell'art 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 aprile 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 58.733 miliardi,

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 1993;

Visti i propri decreti 22 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1993, n. 76, 6 marzo 1993 e 23 marzo 1993, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima, della seconda e della terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1996:

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, 1° marzo 1993/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1996, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 febbraio 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° marzo 1993/1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959 n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 97,75.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 15 aprile 1993.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 aprile 1993 non verranno prese in considerazione.

Art 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 19 aprile 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per quarantotto giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° marzo 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 19 aprile 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'11,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quarantotto giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1996. Dette operazioni avranno inizio il 19 aprile 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in lire 86.246.250.000 faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1993
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 308

93A2761

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 aprile 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Europa 9», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano la società cooperativa «Europa 9», con sede in Milano, risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta la necessità della nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Europa 9», con sede in Milano, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. prof. Sergio Saiani, nato a Milano il 26 maggio 1935 e residente in via De Zorzi, 32, Sesto San Giovanni, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2726

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 5 maggio 1993.

Proroga del regime di sorveglianza dei prezzi dei prodotti petroliferi di cui al provvedimento n. 20 del 31 luglio 1991. (Provvedimento n. 11/1993).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del CIPE in data 30 luglio 1991 che, nello stabilire di sottoporre sperimentalmente a regime di sorveglianza i prezzi dei prodotti petroliferi al fine di pervenire gradualmente alla libertà di mercato, fissava al 30 aprile 1993 il termine di scadenza della sperimentazione;

Visto il conseguente provvedimento CIP n. 20 del 31 luglio 1991 che provvedeva a definire le modalità di svolgimento del regime di sorveglianza fino alla scadenza del periodo di sperimentazione, fissato al 30 aprile 1993;

Vista la delibera in data 27 aprile 1993 con la quale il CIPE ha prorogato il regime di sorveglianza dei prezzi dei prodotti petroliferi fino ad una successiva delibera da adottarsi non oltre il 30 settembre 1993,

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947),

Delibera.

Le disposizioni per la sorveglianza dei prezzi dei prodotti petroliferi, di cui al provvedimento CIP n. 20 del 31 luglio 1991, sono prorogate fino al 30 settembre 1993.

Roma, 5 maggio 1993

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
SAVONA

93A2795

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 aprile 1993.

Sostituzione dell'allegato *E* del regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari. (Deliberazione n. 7018).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *h)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con il quale si dispone che la Consob adótti con proprio regolamento disposizioni concernenti i rendiconti periodici relativi alla gestione di patrimoni mobiliari;

Visto il proprio regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari autorizzati approvato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991;

Viste le proprie delibere n. 6003 del 25 febbraio 1992 e n. 6645 del 1° dicembre 1993 con le quali sono state apportate modificazioni alle disposizioni contenute nel predetto regolamento n. 5386/1991 in materia di rendiconti periodici relativi all'attività di gestione di patrimoni mobiliari,

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al predetto regolamento;

Delibera:

L'allegato *E* del regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari autorizzati approvato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991 è sostituito da quello allegato alla presente delibera, a decorrere dall'invio del rendiconto relativo all'attività di gestione di patrimoni del terzo trimestre 1993.

La presente delibera e l'annesso allegato saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 27 aprile 1993

p. *Il presidente*: BESSONE

ALLEGATO A

SCHEMA DEL PROSPETTO RIASSUNTIVO

SOCIETA' DENOMINAZIONE SEDE CAPITALE ECC.

CLIENTE.........	CODICE 000000	DATA RENDICONTO 00/00

DATI INFORMATIVI GENERALI DI CUI AI PUNTI:
1) LIMITI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO;
2) LIMITI RELATIVI ALLA COMPRAVENDITA TITOLI PROPRI E DEL GRUPPO;
3) LIMITI RELATIVI ALLA NEGOZIAZIONE IN PROPRIO;
4) REGIME FISCALE;
5) ALTRI.

PATRIMONIO INIZIALE AL.... (dati al trimestre precedente)	LIT.	....	
CONFERIMENTI (nel trimestre)	LIT.	....	
PRELIEVI (nel trimestre)	LIT.	(.....)	
TOTALE PATRIMONIO A DISPOSIZIONE (nel trimestre)	LIT.	....	(A)
PORTAFOGLIO TITOLI (cfr. all. estratto conto titoli - SCHEMA "G3")	LIT.	....	
SALDO LIQUIDO SU C/C (cfr. all. estratto conto lire - SCHEMA "F1")	LIT.	....	
IMPORTI DI COMPETENZA A FINE PERIODO: - Plus/minusvalenza su titoli da regolare (cfr. all. estratto conto titoli operazioni da regolare - SCHEMA "G2")	LIT.	....	
- Proventi da accreditare	LIT.	....	
- Oneri da addebitare	LIT.	(.....)	
TOTALE PATRIMONIO FINALE (alla data del rendiconto)	LIT.	....	(B)
RISULTATO DI GESTIONE (del trimestre)	LIT.	....	(R)=B-A
RISULTATO DI GESTIONE CUMULATO (dall'inizio dell'anno, ovvero dalla data contratto se successiva)	LIT.	....	

INTERESSI SU C/C (cfr. all. estratto conto lire - SCHEMA "F1")	LIT. ....
OPERAZIONI DA REGOLARE (cfr.all.estratto conto titoli operazioni da regolare - SCHEMA "G2")	LIT. ....
SALDO IMPEGNATO (cfr. all.estratto conto lire operazioni da regolare - SCHEMA "F2")	LIT. ....
COMMISSIONI (per negoziazione) (*)	LIT. ....
COMMISSIONI (per gestione) (**)	LIT. ....

(*) Vanno evidenziate le sole commissioni pagate (ivi comprese quelle a titolo di raccolta di ordini) ad altro intermediario ovvero alla propria struttura separata di negoziazione per l'esecuzione delle operazioni.

(**) Vanno evidenziate le commissioni incassate dall'intermediario per l'esecuzione del servizio di gestione, evidenziando separatamente l'ammontare di quelle eventualmente correlate alle operazioni effettuate.

INDICAZIONE DEL PERIODO ENTRO IL QUALE INVIARE RECLAMO SCRITTO GG.

TITOLI DEPOSITATI PRESSO (indicare le categorie di depositari)
LIQUIDI DEPOSITATI PRESSO

93A2727

DELIBERAZIONE 27 aprile 1993.

Indicazione dei candidati che hanno conseguito l'idoneità allo svolgimento dell'attività di negoziatore di valori mobiliari nei mercati regolamentati per conto delle società di intermediazione mobiliare. (Deliberazione n. 7028).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 7, commi 2 e 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il capo VI del regolamento approvato con propria delibera n. 5386 del 2 luglio 1991;

Visto il bando dell'esame di abilitazione allo svolgimento dell'attività di negoziatore di valori mobiliari nei mercati regolamentati, approvato con propria delibera n. 5893 del 27 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - del 10 gennaio 1992;

Vista la propria delibera n. 6694 del 10 dicembre 1992 con cui è stata nominata la commissione di esame;

Considerato che la prova scritta si è svolta il 19 marzo 1993 e la prova orale nei giorni 22 e 23 aprile 1993;

Vista la nota in data 26 aprile 1993 con cui il presidente della commissione d'esame comunica l'elenco dei candidati che hanno superato le prove, scritta e orale, con la valutazione conseguita da ognuno di essi;

Delibera:

Sono abilitati allo svolgimento dell'attività di negoziatori di valori mobiliari nei mercati regolamentati per conto delle società di intermediazione mobiliare — di cui all'art. 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 — i seguenti candidati:

Abati Giovanna Barbara, nata a Milano l'11 febbraio 1965;

Abodi Francesco, nato a Roma il 22 aprile 1954;

Andriollo Nino Valerio, nato a Milano il 7 agosto 1959;

Bacci Domenico, nato a Bologna il 7 ottobre 1962;

Bandini Massimo, nato a Parma il 20 febbraio 1961;

Baraldi Marco, nato a Milano l'11 gennaio 1959;

Barbieri Franco, nato a Torino il 27 febbraio 1964;

Barzaghi Fausto, nato a Seregno il 18 agosto 1957;

Bernasconi Claudio, nato a San Paolo il 20 settembre 1968;

Bonali Vittorio, nato a Casalbuttano il 29 ottobre 1948;

Bonini Giuseppe, nato a Marcheno il 13 luglio 1958;

Bonizzoni Paolo, nato a Milano il 25 aprile 1964;

Burani Alfredo, nato a Milano il 2 novembre 1957;

Burroni Paolo, nato a Siena il 26 gennaio 1953;

Calandrini Roberto, nato a Milano il 6 agosto 1965;

Carilli Luca, nato a Roma il 26 ottobre 1962;

Castellari Carlo, nato a Genova il 1° ottobre 1957;

Cerasani Fabrizio, nato a Roma il 27 giugno 1966;

Cesari Roberto, nato a Parma il 3 dicembre 1950;

Cibati Enrico, nato a Roma il 14 marzo 1956;

Cigognani Paolo Cesare, nato a Milano il 6 luglio 1965;

Collavini Fabrizio, nato a Milano il 10 novembre 1958;

Colombo Pierfranco, nato a Milano il 17 aprile 1955;

Contardi Efrem, nato a Desio il 26 settembre 1964;

Croce Francesco, nato a Roma il 1° marzo 1966;

Curti Claudio, nato a Buccinasco l'8 aprile 1963;

Cusumano Antonino, nato a Napoli il 25 dicembre 1962;

D'Amore Gennaro, nato a Bologna il 27 agosto 1964;

De Angelis Alessandro, nato a Palombara Sabina il 22 marzo 1952;

Del Torso Carlo, nato a Roma il 26 dicembre 1961;

De Toma Graziano, nato a Milano il 13 settembre 1951;

Di Maria Giuseppe, nato a Nocera Inferiore il 14 giugno 1965;

Diana Giuseppe, nato a Napoli il 4 maggio 1968;

Dosi Gabriele, nato a Milano il 4 febbraio 1961;

Esposito Renato, nato a Napoli il 22 novembre 1962;

Fagiano Albino, nato a Pinerolo il 14 dicembre 1958;

Federico Antonio, nato a Cernusco sul Naviglio il 6 settembre 1966;

Ferrarese Elena, nata a Sesto S. Giovanni l'8 aprile 1965;

Feubea Dario, nato a Milano il 3 maggio 1965;

Foglia Emilio, nato a Varese il 21 maggio 1966;

Fornari Vincenzo, nato a Livorno Ferraris il 21 giugno 1937;

Fortunato Ezio, nato a Milano il 16 maggio 1968;

Fraioli Cristina, nata a Milano il 9 giugno 1964;

Francario Cesare, nato a Roccamandolfi il 17 agosto 1934;

Franzosi Giorgio, nato a Limbiate il 12 maggio 1944;

Frattini Angelo, nato a Milano il 17 luglio 1953;

Gabbiani Roberto, nato a Cremona il 17 giugno 1958;

Gallina Omar, nato a Milano il 12 marzo 1961;

Gatti Marilena, nata a Varese il 1° giugno 1958;

Ghezzi Giuseppe, nato a Monza il 15 agosto 1961;

Giannatempo Giorgio, nato a Torino il 13 novembre 1964;

Gigli Paolo, nato a Roma il 2 luglio 1959;

Gobbi Alessandro Massimo, nato a Milano il 6 dicembre 1965,

Granai Leonardo, nato a Siena il 1° marzo 1948;

Imberti Graziano, nato a Vigevano il 9 aprile 1959;

Ionni David, nato a Roma il 28 agosto 1963;

Lagorio Serra Riccardo, nato a Genova il 26 maggio 1955,

Lampugnani Gianluigi, nato a Milano il 3 agosto 1955;

Limonta Flavio, nato a Varese il 4 agosto 1958;

Lugari Roberto, nato a Milano il 15 dicembre 1963;

Maestrini Marco, nato a Siena il 19 settembre 1959;

Magistroni Marino, nato a Magenta il 25 marzo 1955;

Malberti Laura, nata a Desio il 28 luglio 1965;

Mancini Carmine, nato a Barnet il 24 aprile 1963;

Mancini Roberto, nato a Milano il 10 febbraio 1961;

Maritano Mauro, nato a Giaveno il 1° gennaio 1958.

Masoero Giorgio, nato a Crescentino il 20 agosto 1957,

Massa Stefano, nato a Napoli l'11 aprile 1963.

Montanaro Giovanni, nato a Bra il 26 ottobre 1950;

Morandi Gaetano, nato a Uboldo il 3 maggio 1965;

Multari Giovanni, nato a Grasse il 27 gennaio 1964;

Murri Stefano, nato a Milano il 18 ottobre 1963;

Necchi Renato, nato a Milano il 17 novembre 1959;

Nieri Cornelio, nato a Pavia il 26 gennaio 1948,

Pacher Cesare, nato a Levico il 13 ottobre 1960;

Paglia Domenico, nato a Monte S. Giovanni Campano il 25 maggio 1946

Pasqualini Maurizio, nato ad Ariano nel Polesine il 20 luglio 1957;

Pasqualone Alberto, nato a Roma il 2 aprile 1956;

Pedrazzini Maurizio Antonio, nato a Milano il 21 agosto 1958;

Perelli Simonetta Monica, nata a Milano il 9 dicembre 1966;

Perrone Emanuele, nato a Gallipoli l'8 ottobre 1946;

Piccioni Adriano, nato a Milano l'8 luglio 1947;

Polastri Massimo, nato a Milano il 12 agosto 1966;

Porotti Fabio Luigi, nato a Milano l'8 luglio 1965;

Rinaldi Alberto, nato a Roma il 9 settembre 1967;

Rocco Matteo, nato a Mercato S. Severino il 16 settembre 1955;

Romerio Luigi, nato a Milano l'8 ottobre 1938;

Rossi Marco, nato a Milano il 19 aprile 1962;

Rossi Salvatore, nato a Milano il 3 maggio 1964;

Rusch Antonio, nato a Venezia il 15 novembre 1949,

Sandrone Marco, nato a Moncalieri il 10 settembre 1968;

Santiangeli Enrico Andrea, nato a Milano il 23 novembre 1965;

Sartori Simona, nata a Milano il 18 dicembre 1967

Scapuzzi Davide, nato a Milano il 4 maggio 1964

Sinisi Massimo, nato a Potenza il 20 gennaio 1961

Soncini Franco, nato a Mantova il 14 settembre 1952;

Sterzi Mario, nato a Roma il 22 maggio 1951,

Talucci Armando, nato a Chieti il 14 novembre 1961

Tantalo Vittorio Maria, nato a Matera il 30 settembre 1991;

Valeri Luigi, nato a Limbiate il 24 gennaio 1960

Varini Marco, nato a Brescia il 24 aprile 1955,

Veneziano Giuseppe, nato a Senise il 29 aprile 1963

Vetuschi Lucio, nato a Roma il 29 settembre 1933

Vignolo Marco, nato a Torino il 21 febbraio 1966

Zasso Giancarlo, nato a Roma il 25 luglio 1942

Zonza Federico, nato a Genova il 31 dicembre 1958

Zucca Marziano, nato a Milano il 31 dicembre 1937

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Ai singoli interessati sarà data comunicazione del conseguimento dell'abilitazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento

Roma, 27 aprile 1993

p. *Il presidente* BESSONE

93A2728

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

omunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 15 aprile 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto palazzo del Quirinale S.E. Manuel Alfredo Lebron Pumarol, ibasciatore della Repubblica dominicana, il quale gli ha presentato le tere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 15 aprile 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto palazzo del Quirinale S.E. Martin Kontra, ambasciatore della pubblica slovacca, il quale gli ha presentato le lettere che lo creditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 15 aprile 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al lazzo del Quirinale S.E. Noureddine Hached ambasciatore della pubblica tunisina il quale gli ha presentato le lettere che lo creditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 15 aprile 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al lazzo del Quirinale S.E. Nguyen Manh Dung, ambasciatore della pubblica socialista del Vietnam il quale gli ha presentato le lettere che accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 15 aprile 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto palazzo del Quirinale S.E. Dante Alfonso Delgado Rannauro, ibasciatore degli Stati Uniti messicani, il quale gli ha presentato le tere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

A2732

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato onorario in Eisenstadt (Austria)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato onorario in Eisenstadt (Austria) è soppresso dal aprile 1993.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la escritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della pubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1993

Il Ministro: COLOMBO

gistrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1993
gistro n. 6 Esteri, foglio n. 207

A2733

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Phuket (Thailandia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di seconda categoria in Phuket (Thailandia) è soppressa dal 1° giugno 1993.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1993

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1993
Registro n. 6 Esteri, foglio n. 206

93A2734

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale «Concorso equestre di Piazza di Siena». (Estrazione del 1° maggio 1993)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale «Concorso equestre di Piazza di Siena» - estrazione del 1° maggio 1993, in Roma.

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie D n. 13806 di lire 2 miliardi abbinato alla squadra della «Germania»;

2) Biglietto serie L n. 24737 di lire 200 milioni abbinato alla squadra della «Gran Bretagna»;

3) Biglietto serie B n. 41589 di lire 100 milioni abbinato alla squadra dell'«Olanda».

Premi di lire 40 milioni cadauno:

Biglietto serie	E	n.	37538	Biglietto serie	S	n.	19227
»	» M	»	98889	»	» S	»	95305
»	» N	»	88308	»	» AC	»	21733
»	» O	»	88140				

B) *Premi di seconda categoria da lire 30 milioni cadauno:*

Biglietto serie	A	n.	18918	Biglietto serie	O	n.	24381
»	» D	»	65792	»	» O	»	39927
»	» M	»	48874	»	» S	»	12637
»	» N	»	58078	»	» AC	»	10535
»	» N	»	74585	»	» AD	»	17840

C) *Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie D n. 13806 L. 1.000.000;

2) Biglietto serie L n. 24737 L. 700.000;

3) Biglietto serie B n. 41589 L. 600.000;

4) Ai rivenditori degli ulteriori sette premi di prima categoria L. 500.000 ciascuno;

5) Ai rivenditori dei dieci biglietti vincenti i premi di seconda categoria L. 400.000 ciascuno.

93A2767

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla «Lega nazionale per la difesa del cane» in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 22 marzo 1993, la «Lega nazionale per la difesa del cane», con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in una somma di L. 10.000.000, disposto dalla sig.ra Maria Rossetti vedova Negri, con testamento olografo in data 7 luglio 1987, pubblicato il 4 dicembre 1990, con verbale n. 61144 di repertorio, a rogito del dott. Paolo Antoniotti, notaio in Torino.

93A2735

Autorizzazione alla Croce rossa italiana ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 8 aprile 1993, la Croce rossa italiana è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Genova, con atto dott. Voiello Rosa, notaio in Genova, numero di repertorio 9870, del periziato valore di L. 170.000.000 (nota Ufficio tecnico erariale Genova del 18 settembre 1991).

Con decreto ministeriale 8 aprile 1993, la Croce rossa italiana è stata autorizzata ad acquistare un terreno sito in Davagna (Genova), località Sottana, di proprietà della sig.ra Iride Vallebona, catastalmente individuato ai mappali 106, 107, 108, del determinato valore di L. 10.000.000

93A2736

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 9 marzo 1993 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola dell'Alto Vara a r.l.», con sede in Toceto di Varese Ligure (La Spezia), costituita per rogito Rivani Farolfi in data 19 maggio 1979, rep. 8514/1110, reg. soc. 2732, Tribunale di Chiavari;

società cooperativa agricola «San Giuseppe - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Sellia Marina (Catanzaro), costituita per rogito Aversa in data 11 gennaio 1983, rep. 66005, reg. soc. 3239, Tribunale di Catanzaro;

società cooperativa agricola «Agriten» a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 26 ottobre 1981, rep. 3105, reg. soc. 1429, Tribunale di Crotone;

società cooperativa agricola «Cooperativa per lo sviluppo agricolo Fausto Gullo - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Cutro (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 27 febbraio 1979, rep. 56369, reg. soc. 1092, Tribunale di Crotone;

società cooperativa agricola «Cooperativa fra gli assegnatari dell'E.T.F.A.S. di Samatzai - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Samatzai (Cagliari), costituita per rogito Vacca in data 11 giugno 1957, rep. 4806, reg. soc. 2532, Tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «Cooperativa Sulcitana Flor a r.l.», con sede in Uta (Cagliari), costituita per rogito Vacca in data 7 maggio 1985, rep. 66941, reg. soc. 14903, Tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola San Pietro - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Oristano, costituita per rogito Cabiddu in data 25 novembre 1987, rep. 1508, reg. soc 3723, Tribunale di Oristano;

società cooperativa agricola «Moderna - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Villaverde (Oristano), costituita per rogito Mura in data 19 febbraio 1973, rep. 38327, reg. soc. 1371, Tribunale di Oristano;

società cooperativa agricola «Agrifoglio - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Uri (Sassari), costituita per rogito Faedda in data 22 luglio 1986, rep. 15450, reg. soc. 5501, Tribunale di Sassari.

93A2737

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Segraf, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Segraf, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano), che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° ottobre 1992 al 30 settembre 1993.

93A2738

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Grave del Friuli».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decrto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Grave del Friuli», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 26 settembre 1970) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 19 giugno 1979) e decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1986), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Grave del Friuli»

Art. 1

La denominazione di origine controllata «Friuli», accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione «Grave», è riservata ai vini dell'omonima zona di produzione, di cui all'art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Il vino a denominazione di origine controllata «Friuli - Grave» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, appresso descritti, presenti nei vigneti, nell'ambito aziendale, nelle seguenti percentuali:

Chardonnay e o Pinot Bianco dal 20 al 40%,

altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per le province di Udine e Pordenone ed elencati al quinto comma, dal 60 all'80% ad esclusione del Traminer Aromatico.

Il vino a denominazione di origine controllata «Friuli - Grave» rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, appresso descritti, presenti nei vigneti, nell'ambito aziendale nelle seguenti percentuali:

Cabernet Franc e o Cabernet Sauvignon dal 20 al 40%,

altri vitigni a bacca rossa, raccomandati o autorizzati per le province di Udine e Pordenone ed elencati al quinto comma dal 60 all'80%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Friuli - Grave» qualificato obbligatoriamente «Rosato», deve essere ottenuto dalla vinificazione, in rosato, delle uve dei vitigni a bacca rossa sopra descritti.

Il vino a denominazione di origine controllata «Friuli - Grave», qualificato obbligatoriamente «Novello» deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca rossa sopra descritti.

La denominazione di origine controllata «Friuli - Grave» con una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Chardonnay,
Pinot bianco,
Pinot grigio,
Riesling renano,
Sauvignon,
Tocai friulano,
Traminer aromatico,
Verduzzo friulano,
Cabernet,
Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon,
Merlot,
Pinot nero,
Refosco dal peduncolo rosso,

è riservata ai vini ottenuti dai corrispondenti vitigni per almeno il 90%.

Possono concorrere alla produzione anche le uve di varietà di analogo colore, classificate raccomandate o autorizzate per la zona di produzione, presenti nei vigneti in misura non superiore al 10%.

La denominazione di origine controllata «Friuli - Grave» con la specificazione Cabernet può essere attribuita ai vini provenienti da uve dei vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon impiegati congiuntamente.

Art. 3

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente in provincia di Udine l'intero territorio comunale di Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buia, Camino al Tagliamento, Campoformido, Chiopris-Viscone, Codroipo, Colloredo, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia d'Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Grande, Udine, ed in parte quello di Artegna, Bagnaria Arsa, Buttrio, Cassacco, Castions di Strada, Cividale, Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Gonars, Magnano in Riviera, Maiano, Manzano, Moimacco, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Povoletto, Premariacco, Ragogna, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, Santa Maria la Longa, Tarcento, Tricesimo, Trivignano Udinese, ed in provincia di Pordenone l'intero territorio comunale di Arba, Arzene, Brugnera, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo al Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola, ed in parte quello di Aviano, Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Travesio.

Tale zona è così delimitata:

dall'innesto della linea ferroviaria Udine-Venezia con il confine fra le province di Pordenone e Treviso, la delimitazione segue prima verso ovest e poi verso nord, il confine delle province stesse finché oltrepassato Borgo Barozzi raggiunge la quota 279 in località Pian di Salere. Da questo punto, lasciato il confine provinciale, piega verso est, tocca la quota 311 e C. Varise, fino ad incontrare la strada che costeggia il castello di Caneva. Da qui la delimitazione sale verso nord lungo la predetta strada e per la quota 121, C. Polese, il ponte sul torrente Fontanagal, raggiunge l'incrocio (presso la Cappella) fra detta strada e la mulattiera che costeggia i vigneti di Sarone. La linea di delimitazione segue quindi tale mulattiera che aggirando a nord l'abitato di Sarone raggiunge la strada Sarone-Polcenigo toccando le quote 165, 113 e 134.

Proseguendo lungo questa per Polcenigo-S. Giovanni di Mezzo-S. Lucia-Budoia-castello di Aviano-Villotta-Somprado-Pieve-Baros-Marsure-Cortina di Giais-Selva-Malnisio, fino a Grizzo centro per deviare verso Casali Rigo e proseguire lungo la linea ferroviaria Sacile Pinzano nel tratto compreso tra la stazione di Montereale Valcellina ed il ponte sul torrente Colvera, e da qui lungo la provinciale per Fratta-Fanna-Cavasso-Nuovo-Meduno-rio Maggiore-Sottomonte-Toppo-Ancona Nova-Travesio (borgata Rio Secco e borgata Deana) fino al passaggio a livello ferroviario e da questo punto lungo la linea ferroviaria Sacile-Pinzano fino ad incontrare il confine comunale di Castelnuovo del Friuli. La linea di demarcazione poi prosegue includendo tutto il comune di Castelnuovo del Friuli e quello di Pinzano al Tagliamento. Riparte poi dal ponte sul Tagliamento, lungo la strada che passa per S. Pietro, S. Giacomo di Ragogna, Pignano, fino al bivio di S. Daniele del Friuli con la strada statale di Alemagna (strada statale n. 463).

Proseguendo verso nord, la delimitazione segue questa statale, attraversa Brazzacco-S. Tommaso-Comerzo-Tiveriacco-C. Coful-C. Zucchiatti-Rivoli di Osoppo-C. Cosani-Osoppo, fino al bivio Tagoba per scendere lungo la strada statale n. 13 verso i C. Londero, attraversa Lessi fino ad incontrare la ferrovia Tarvisio-Udine e lungo questa fino ad incrociare la strada statale n. 356 che percorre verso est per giungere all'abitato di Madonna ad ovest di Tarcento.

Dalla località Madonna la delimitazione segue la strada che porta alla stazione ferroviaria di Tarcento, per poi seguire la linea ferroviaria verso sud fino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad incontrare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino, da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'Istituto orfani e C. Corgnolo).

Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est per Borgo Corfù, per discendere lungo la strada statale n. 356 sino al bivio Spessa Ipplis passando per Gagliano, da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (casa delle Zitelle esclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la strada statale n. 56.

La linea di delimitazione segue detta statale in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopraddetta asfaltata per giungere al confine provinciale Udine-Gorizia dopo aver attraversato Dolegnano, piazzale

Quattro Venti e S. Andrat. Scende lungo detto confine provinciale fino a comprendere tutto il territorio del comune di Chiopris-Viscone. Da qui risale il Torre sino all'altezza di Trignano Udinese (q. 45), da dove lasciato il Torre continua lungo la strada di Trevignano-Melarolo-Merlano-S. Stefano Udinese per poi seguire verso sud la strada statale n. 352 che attraversa S. Maria la Longa-Meretto di Capitolo-Stazione ferroviaria di Palmanova fino al congiungimento con l'autostrada Palmanova-Venezia. Da qui lungo l'autostrada fino all'intersezione di questa con la strada Corgnolo-Pampaluna per poi risalire lungo quest'ultima fino al bivio di C. le Rovere e continuare verso ovest per la strada del Milione fino all'incrocio con la statale n. 353. Scende poi lungo questa per un breve tratto e piega verso la strada che conduce a Paradiso fino ad incrociare, presso il Molino del Paradiso, il confine territoriale fra i comuni di Castions di Strada e Pocenia. Continua lungo il confine amministrativo che limita escludendoli, i comuni di Pocenia, Rivignano e Varmo.

Attraverso il Tagliamento, la linea di demarcazione entra in provincia di Pordenone seguendo il confine amministrativo del comune di San Vito al Tagliamento (includendolo), indi, quello del comune di Fiume Veneto (includendolo) fino ad incontrare il fiume Sile all'altezza del C. Marcuz.

Segue poi questo fiume verso sud fino ad intersecare il confine amministrativo del comune di Pasiano di Pordenone e lungo questo fino al confine con la provincia di Treviso.

Indi risale lungo il confine fra le province di Pordenone e Treviso fino all'innesto della linea ferroviaria Udine-Venezia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui al presente disciplinare devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni prevalentemente ghiaiosi o sabbioso argillosi, mentre sono da escludere quelli umidi o freschi o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. L'irrigazione è ammessa come mezzo di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve essere superiore:

a quintali 120 per Riesling renano, Sauvignon, Traminer aromatico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Pinot nero;

a quintali 130 per Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso.

La resa ad ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli dovrà essere riportata ai limiti di cui al precedente comma attraverso una accurata cernita delle uve, purché non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Friuli-Venezia Giulia, con proprio decreto, sentite le parti interessate, può stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di uva per ettaro, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalla Regione, ma rientra in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla Regione non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di:

9,5% vol per la varietà Tocai friulano (10,5% per il «Superiore»);

10% vol per tutte le altre varietà (11% per i tipi monovarietali «Superiore»).

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e d'invecchiamento previsti dal presente disciplinare, debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito:

dell'intero territorio delle province di Udine e Pordenone;

nei comuni di Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffolè, Mansuè, Meduna di Livenza e Motta di Livenza in provincia di Treviso;

nei comuni di Portogruaro, Pramaggiore e Annone Veneto in provincia di Venezia;

nel comune di Cormons in provincia di Gorizia.

Le operazioni di spumantizzazione devono svolgersi unicamente nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La varietà Pinot nero può essere vinificata in bianco per la elaborazione del vino spumante di cui al successivo art. 6.

La resa massima dell'uva in vino per tutte le varietà e tipologie non deve essere superiore al 70%.

L'eventuale eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

I vini «Friuli - Grave» con la menzione dei vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano e nella tipologia Rosato possono essere elaborati e commercializzati nella tipologia «frizzante».

La denominazione di origine controllata «Friuli - Grave» può essere utilizzata per designare il vino spumante elaborato con mosti o vini provenienti dalle uve dei vigneti iscritti all'albo delle varietà Chardonnay o Pinot bianco o Pinot nero.

È consentita, nelle tipologie Chardonnay e Pinot bianco l'aggiunta di Pinot nero vinificato in bianco, fino ad un massimo del 15%, nonché delle altre uve provenienti da vitigni a bacca bianca di cui all'art. 2, nel limite massimo del 10%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Friuli - Grave» spumante può essere posto in commercio esclusivamente nei tipi «extra brut» e «brut».

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli - Grave», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Friuli Grave bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, fine;
sapore: armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Friuli Grave rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: intenso, fine;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Friuli Grave novello:

colore: rubino;
odore: fruttato, vinoso;
sapore: sapido caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
zuccheri riduttori e residui: massimo 10 g/l;
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Friuli Grave rosato:

colore: rosato;
odore: fine;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Friuli Grave Chardonnay:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% (11,5% per il «Superiore»);
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Friuli Grave Pinot bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% (12% per il «Superiore»);
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Friuli Grave Pinot grigio:

colore: paglierino chiaro con eventuali riflessi ramati;
odore: caratteristico;
sapore: armonico secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% (12% per il «Superiore»);
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Friuli Grave Riesling renano:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: leggermente aromatico;
sapore: secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% (12% per il «Superiore»);
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Friuli Grave Sauvignon:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% (12% per il «Superiore»);
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Friuli Grave Tocai friulano:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% (11,5% per il «Superiore»);
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Friuli Grave Traminer aromatico:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: aromatico, intenso;
sapore: fine, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% (12% per il «Superiore»);
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Friuli Grave Verduzzo friulano:

colore: da paglierino chiaro a giallo dorato;
odore: profumo caratteristico;
sapore: asciutto oppure amabile o dolce, nelle tipologie previste dalla legge;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% (12% per il «Superiore»);
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Friuli Grave Cabernet:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato se invecchiato;
odore: gradevole, caratteristico, talvolta erbaceo;
sapore: armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% (12% per il «Superiore»);
acidità totale: 4,5 per mille.

Friuli Grave Cabernet Franc:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato se invecchiato;
odore: profumo erbaceo;
sapore: gradevole, fine, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% (12% per il «Superiore»);
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Friuli Grave Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% (12% per il «Superiore»);
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Friuli Grave Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% (12% per il «Superiore»);
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Friuli Grave Pinot nero:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% (12% per il «Superiore»);
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Friuli Grave Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% (12% per il «Superiore»);
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Friuli Grave spumante:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: sapido, armonico;
spuma: fine, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

I vini Friuli-Grave, qualificati «frizzanti» (Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano e Rosato), devono essere immessi al consumo con un residuo zuccherino, espresso in grammi litro:

tra 10 e 40 per il Verduzzo friulano;
non superiore a 10 per le altre qualità.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

I vini tranquilli «Friuli - Grave» con nome di vitigno provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di almeno un grado superiore ai limiti minimi stabiliti dal presente

disciplinare di produzione per le corrispondenti varietà e che siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno un grado superiore a quelli previsti dall'art. 6, possono portare in etichetta la menzione «Superiore».

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli - Grave», di cui al precedente comma, possono essere designati con la menzione «Riserva», ma senza la menzione «Superiore», qualora siano stati invecchiati per almeno due anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio» e simili. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

La sottodenominazione «Grave» dovrà essere indicata in etichetta immediatamente al di sotto della menzione tradizionale della denominazione di origine controllata o del V.Q.P.R.D.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli - Grave» con la menzione «riserva» debbono essere presentati al consumo in recipienti di capienza non superiore a 0,75 litri.

Sono tuttavia ammesse le bottiglie bordolesi da litri 1,5 ed i recipienti di vetro di capienza maggiore per particolari confezioni celebrative.

93A2718

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decrto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sant'Agata de' Goti» o «Sant'Agata dei Goti» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata Sant'Agata de' Goti devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:

Sant'Agata de' Goti Falanghina:

Falanghina: minimo 90%;
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento: fino ad un massimo del 10%.

Sant'Agata de Goti Greco:

Greco bianco: minimo 90%;
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento: fino ad un massimo del 10%.

Sant'Agata de Goti Aglianico:

Aglianico: minimo 90%;
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento: fino ad un massimo del 10%.

Sant'Agata de' Goti Piedirosso:

Piedirosso: minimo 90%;
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento: fino ad un massimo del 10%.

Sant'Agata de' Goti bianco:

Aglianico: dal 40 al 60%;
Piedirosso: dal 40 al 60%;
altri vitigni non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento: fino ad un massimo del 20%.

Sant'Agata de' Goti rosso e rosato:

Aglianico: dal 40 al 60%;
Piedirosso: dal 40 al 60%;
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento: fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Sant'Agata de' Goti, in provincia di Benevento.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Sant'Agata de' Goti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente quelli ubicati su terreni prevalentemente argillosi, calcarei e tufacei di medio impasto con giacitura collinare e pedocollinare, con esclusione dei terreni di fondovalle e particolarmente umidi.

È vietata ogni pratica di forzatura.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento a spalliera ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La resa massima di uva per ettaro, in colture specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2, non deve superare rispettivamente i 110 q.li per i tipi Falanghina e Greco ed i 100 q.li per i tipi Aglianico, Piedirosso, rosso, rosato e bianco.

Fermi restando i limiti massimi sopraindicati, la resa per ettaro in coltura promiscua dovrà essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione, e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricolturae delle foreste, al comitato nazionale per la tutela vini d'origine ed alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto nel presente disciplinare di produzione, le uve, prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un tolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% per i tipi alanghina e Greco e dell'11% per i tipi Aglianico Piedirosso rosso, osato e bianco

Art. 5

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento bbligatorio e d'imbottigliamento devono essere effettuate all'interno ella zona di produzione di cui all'art. 3

Tuttavia ad istanza degli interessati il Ministero dell'agricoltura e elle foreste sentito il comitato nazionale vini d'origine e su conforme arere della regione Campania, per il cui tramite le istanze vanno resentate, può autorizzare l'effettuazione di tali operazioni nell'intero erritorio della provincia di Benevento, purché i richiedenti dimostrino on adeguata documentazione di avere effettuato tradizionalmente le perazioni medesime per la produzione di vini provenienti da uve rodotte nel territorio di cui al precedente art. 3

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche ali e costanti tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini loro peculiari caratteristiche previste al successivo art. 6.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% er i tipi Falanghina Greco Aglianico Piedirosso, rosso e bianco ed al 5% per il tipo rosato

L'eventuale eccedenza non avrà diritto alla denominazione di rigine controllata

Art. 6

I vini a denominazione di origine controllata Sant'Agata de' Goti ll'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti aratteristiche

Sant'Agata de' Goti Falanghina

colore paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli
odore fruttato, delicato,
sapore secco fresco armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%,
acidità totale minima 5,5 per mille,
estratto secco netto minimo 16 per mille

Sant'Agata de' Goti Greco

colore paglierino più o meno tenue
odore fruttato, delicato,
sapore, fresco, a volte vivace,
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%
acidità totale minima 5 per mille,
estratto secco netto minimo 16 per mille

Sant'Agata de' Goti Aglianico

colore: rosso più o meno intenso, talvolta tendente al granato,
odore: armonico, persistente,
sapore: equilibrato, giustamente tannico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%,
acidità totale minima 5 per mille,
estratto secco netto minimo: 20 per mille

Sant'Agata de' Goti Piedirosso

colore rubino più o meno intenso,
odore, intenso, gradevole;
sapore di corpo, giustamente tannico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%,
acidità totale minima 5 per mille,
estratto secco netto minimo 18 per mille

Sant'Agata de' Goti rosso

colore rubino piuttosto intenso,
odore vinoso,
sapore secco, fresco,
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%,
acidità totale minima: 5 per mille:
estratto secco netto minimo 18 per mille

Sant'Agata de' Goti rosato

colore rosa pallido,
odore, delicato, persistente
sapore gradevole fresco,
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%,
acidità totale minima 6 per mille,
estratto secco netto minimo 16 per mille

Sant'Agata de' Goti bianco

colore: da bianco a paglierino,
odore intenso, fine persistente,
sapore pieno, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%,
acidità totale minima 5 per mille,
estratto secco netto minimo. 18 per mille

Sant'Agata de' Goti Falanghina passito

colore ambra più o meno intenso,
odore: delicato, tipico,
sapore caratteristico, alcolico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo 15%,
acidità totale minima 4,5 per mille,
estratto secco netto minimo. 25 per mille.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste modificare, con apposito decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto

Art. 7

Il vino Sant'Agata de' Goti Aglianico può essere immesso al consumo soltanto dopo due anni di invecchiamento, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve

Il vino Sant'Agata de' Goti Aglianico, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,5% e immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore al 12,5%, dopo un periodo di invecchiamento di due anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve ed un ulteriore anno di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione «riserva»

Il vino Sant'Agata de' Goti Piedirosso, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,5% ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 12% dopo un periodo di invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve può portare in etichetta la menzione riserva

La denominazione di origine controllata Sant'Agata de' Goti rosso può essere utilizzata per designare il vino novello ottenuto con uve che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini novelli

La denominazione di origine controllata Sant'Agata de' Goti Falanghina può essere utilizzata per designare il tipo passito ottenuto dalle uve di cui all'art. 2 sottoposte, in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta al tradizionale appassimento naturale. La resa massima dell'uva in vino, in tal caso, non deve essere superiore al 40%. È escluso qualsiasi aumento della gradazione alcolica complessiva del passito mediante concentrazione di mosto o vino o l'impiego di mosti o vini che siano stati oggetto di concentrazione

Per l'immissione al consumo di tutti i vini della denominazione di origine controllata Sant'Agata de' Goti è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Per i tipi Aglianico riserva e Piedirosso riserva sono ammessi per l'immissione al consumo solo contenitori di vetro di capacità di 0,75 litri

Art. 8

Alla denominazione di origine controllata Sant'Agata de' Goti è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare

È tuttavia consentito l'uso di indicazione che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato laudativo e che non traggano in inganno il consumatore

93A2719

MINISTERO DEL TESORO

N. 83

Media dei titoli del 30 aprile 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,800
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	106,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,750
» » » 21- 4-1987/94	93,900
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,800
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,850
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,200
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,750
» » » 12,50% 19-10-1989/95	101,125
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,900
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,375
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,675
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,025
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,400
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,500
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,375
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,700
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	101 —
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,750
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,800
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	101,500
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,850
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,875
» » » TR 2,5% 1983/93	102,900
» » » Ind. 1- 5-1988/93	100,050
» » » » 1- 6-1988/93	100,350
» » » » 18- 6-1986/93	100,050
» » » » 1- 7-1988/93	100,750
» » » » 17- 7-1986/93	100,125
» » » » 1- 8-1988/93	100,675
» » » » 19- 8-1986/93	100,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,600
» » » » 18- 9-1986/93	100,500
» » » » 1-10-1988/93	100,225
» » » » 20-10-1986/93	100,925
» » » » 1-11-1988/93	100,500
» » » » 18-11-1987/93	102,050
» » » » 19-12-1986/93	103,200
» » » » 1- 1-1989/94	100,850
» » » » 1- 2-1989/94	100,850
» » » » 1- 3-1989/94	101,050
» » » » 15- 3-1989/94	100,675
» » » » 1- 4-1989/94	100,325
» » » » 1- 9-1989/94	100,200
» » » » 1-10-1987/94	100,975
» » » » 1-11-1989/94	100 —
» » » » 1- 1-1990/95	100,100
» » » » 1- 2-1985/95	101,275
» » » » 1- 3-1985/95	99,800
» » » » 1- 3-1990/95	99,800
» » » » 1- 4-1985/95	98,525
» » » » 1- 5-1985/95	98,225
» » » » 1- 5-1990/95	99,600
» » » » 1- 6-1985/95	98,300
» » » » 1- 7-1985/95	98,350
» » » » 1- 7-1990/95	99,900
» » » » 1- 8-1985/95	98,400
» » » » 1- 9-1985/95	98,450
» » » » 1- 9-1990/95	99,950
» » » » 1-10-1985/95	98,800
» » » » 1-10-1990/95	99,725
» » » » 1-11-1985/95	99,550
» » » » 1-11-1990/95	99,700
» » » » 1-12-1985/95	100,925
» » » » 1-12-1990/95	99,825
» » » » 1- 1-1986/96	100,150
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,750
» » » » 1- 1-1991/96	99,950
» » » » 1- 2-1986/96	100,200
» » » » 1- 2-1991/96	99,800
» » » » 1- 3-1986/96	99,925
» » » » 1- 4-1986/96	97,950
» » » » 1- 5-1986/96	97,625
» » » » 1- 6-1986/96	97,400
» » » » 1- 7-1986/96	97,050

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 8-1986 96	97,025
» » » »	1- 9-1986 96	97,275
» » » »	1-10-1986 96	98,075
» » » »	1-11-1986 96	99,200
» » » »	1-12-1986 96	100,750
» » » »	1- 1-1987 97	100,050
» » » »	1- 2-1987 97	99,625
» » » »	18- 2-1987 97	99,600
» » » »	1- 3-1987 97	98,850
» » » »	1- 4-1987 97	97
» » » »	1- 5-1987 97	96,925
» » » »	1- 6-1987 97	97,075
» » » »	1- 7-1987 97	96,875
» » » »	1- 8-1987 97	96,850
» » » »	1- 9-1987 97	97,975
» » » »	1- 3-1991 98	97,450
» » » »	1- 4-1991 98	97,100
» » » »	1- 5-1991 98	97,100
» » » »	1- 6-1991/98	97,175
» » » »	1- 7-1991/98	97,300
» » » »	1- 8-1991 98	97,200
» » » »	1- 9-1991 98	97,225
» » » »	1-10-1991 98	96,875
» » » »	1-11-1991 98	96,800
» » » »	1-12-1991 98	96,050
» » » »	1- 1-1992 99	97
» » » »	1- 2-1992 99	96,650
» » » »	1- 3-1992 99	96,925
» » » »	1- 4-1992 99	96,300
» » » »	1- 5-1992 99	95,325
» » » »	1- 6-1992,99	96,875
» » » »	1- 8-1992 99	96,850

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 7-1993	99,875
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,900
» » »	12,50%	1-10-1993	99,975
» » »	12,50%	1-11-1993	100,025
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,025
» » »	12,50%	17-11-1993	100,175
» » »	12,50%	1-12-1993	100 --
» » »	12,50%	1- 1-1989 94	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1990 94	99,975
» » »	12,50%	1- 2-1990 94	99,875
» » »	12,50%	1- 3-1990 94	100,050
» » »	12,50%	1- 5-1990 94	100,150
» » »	12,50%	1- 6-1990 94	99,975
» » »	12,50%	1- 7-1990 94	100,050
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990 94	99,550
» » »	12,50%	1-11-1990 94	100,225
» » »	12,50%	1- 1-1991 96	100,125
» » »	12,50%	1- 3-1991 96	100,250
» » »	12,00%	1- 6-1991 96	99,025
» » »	12,50%	1- 9-1991 96	99,200
» » »	12,00%	1-11-1991 96	99
» » »	12,00%	1- 1-1992 97	98,800
» » »	12,00%	1- 5-1992 97	98,750
» » »	12,50%	1- 6-1990 97	99,975
» » »	12,50%	16- 6-1990 97	99,900
» » »	12,50%	1-11-1990 97	99,950
» » »	12,50%	1- 1-1991 98	100,025
» » »	12,50%	19- 3-1991 98	100,100
» » »	12,00%	20- 6-1991 98	98,275
» » »	12,50%	18- 9-1991 98	98,025
» » »	12,00%	17- 1-1992 99	97,525
» » »	12,50%	1- 3-1991 2001	99,550
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,950
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,650
» » »	12,00%	1- 1-1992 2002	96,575
» » »	12,00%	1- 5-1992 2002	96,700

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U	22- 7-1985 93	9,00%	99,100
» » » »	25- 7-1988 93	8,75%	98,800
» » » »	28- 9-1988 93	8,75%	97,950
» » » »	26-10-1988 93	8,65%	97,850
» » » »	22-11-1985 93	8,75%	99,250
» » » »	28-11-1988,93	8,50%	97,750
» » » »	28-12-1988 93	8,75%	98,750
» » » »	21- 2-1986 94	8,75%	99,100
» » » »	25- 3-1987 94	7,75%	98,875
» » » »	19- 4-1989 94	9,90%	100,250
» » » »	26- 5-1986 94	6,90%	98,775
» » » »	26- 7-1989 94	9,65%	100
» » » »	30- 8-1989 94	9,65%	100
» » » »	26-10-1989,94	10,15%	103,500
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,250
» » » »	24- 1-1990 95	11,15%	108
» » » »	27- 3-1990 95	12,00%	105,975
» » » »	24- 5-1989,95	9,90%	103,250
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,350
» » » »	26- 9-1990 95	11,90%	104,750
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104,500
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	105,175
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	106,375
» » » »	26- 5-1992/97	10,50%	109,500

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M130043

Cambi giornalieri del 6 maggio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 6 maggio 1993

Dollaro USA	1461,13
ECU	1808,44
Marco tedesco	925,06
Franco francese	274,18
Lira sterlina	2293,97
Fiorino olandese	823,68
Franco belga	44,96
Peseta spagnola	12,629
Corona danese	240,46
Lira irlandese	2253,79
Dracma greca	6,802
Escudo portoghese	9,967
Dollaro canadese	1150,04
Yen giapponese	13,250
Franco svizzero	1027,88
Scellino austriaco	131,50
Corona norvegese	218,85
Corona svedese	200,02
Marco finlandese	270,08
Dollaro australiano	1030,10

93A2815

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati rilasciati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli Uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
86 IM	Capizzi Mario	San Remo	2
26 SS	Soc. Morittu di Mario Giuseppe Morittu e C. S.n.c.	Alghero	1
12 TN	Corradi Giuliano	Trento	3

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività ed hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli Uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	N. punzoni
112 AL	Tavella Carlo & Figlio di Tavella Nino	Valenza	3
531 AL	Canepari Alfio	Valenza	1
859 AL	Musso Salvatore	Alessandria	1
1473 AL	Favaro Sergio	Valenza	1
1721 AL	Stradella Pietro	Ticineto	3
2112 AL	Torri Valerio	Valenza	1
2163 AL	Buffadossi Oriello	Pecetto	1
2596 AL	Bassignana Capra Gesuato	S. Salvatore	2
2670 AL	GM Spriano S.a.s. di Spriano G. & C.	Valenza	3
2828 AL	Modafferi Antonio	Valenza	2
23 AR	Gold Auro S.r.l.	Arezzo	2
431 AR	Catene d'Italia S.p.a.	Arezzo	5
722 AR	Mexico preziosi S.r.l.	Arezzo	2
749 AR	Val-Com S.r.l.	Arezzo	1
1375 MI	Randazzo Eugenio	Milano	1
1456 MI	Favari Franco di Favaro G.	S. Giuliano Milanese	1
870 VI	Cerato Gaetano	Valdagno	4
1088 VI	Arnone Giuseppe & C. S.n.c.	Romano d'Ezzelino	1
1232 VI	Ellebi S.r.l.	Torrebelvicino	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
555 AL	Prete Nello	Valenza
635 AL	Canepari F.lli S.a.s.	Valenza
1222 AL	Marello e Tinelli	Valenza
1935 AL	Malvezzi Gian Piero	Valenza
2187 AL	Ronza Giancarlo	Valenza
2196 AL	Piovan Mariano	Bassignana
2447 AL	Castellaro Luigi	Valenza
2611 AL	F.lli Malvicini	Valenza
2726 AL	Miotto Carlo	Valenza
2976 AL	Coghetto Andrea	Valenza
3029 AL	Provenzano Claudio	Valenza
3039 AL	Raselli Renzo	Valenza
3119 AL	Pucci Silvio	Valenza
3122 AL	Pak preziosi di Bianchi Annalisa	Valenza
3144 AL	Nicolucci Dino e Roberto S.n.c.	Valenza
3161 AL	R. & P. di Rafaldi & Pasquale	Tortona
328 AR	Marsili Emilio	Civitella in Val di Chiana
409 AR	Proposte S.r.l.	Arezzo
525 AR	Vanni Mario	Arezzo

Marchio	Ragione sociale	Sede
574 AR	Carboni e Caccialupi S d f	Arezzo
593 AR	G N Preziosi S d f di Gori & C	S Giustino Valdarno
622 AR	Old Silver di Enrico di R	Arezzo
632 AR	Cu-Or di Mattesini Carla e Piera	Subbiano
666 AR	Jolly di Venturini P	Arezzo
842 AR	L C S C Snc di Lapini	Capolona
988 AR	Anubi di Ulivi Marco	Arezzo
099 AR	Norma S r l	Foiano della Chiana
103 AR	Smeraldo S d f di Lanzi K	Arezzo
104 AR	Fracassi Preziosi S n c	Marciano della Chiana
130 AR	Fashion Gold di Cerbini	Arezzo
146 AR	A G M S r l	Civitella in Val di Chiana
197 BO	Casa dell Argento di Baraldi M e C S a s	Bologna
90 CA	Reginali Ernesto	Sanluri
67 FO	Perelli Paola	Riccione
3 MT	«Arte Orafa» di Pellicani Carmela	Matera
456 NA	Grillo Luigi	Torre del Greco
609 NA	Chiosi S a s di Chiosi Claudio	Napoli
170 PV	Ferrara Silvestre	Sartirana Lomellina
23 PE	Di Renzo Luciano	Spoltore
343 VA	Bazar 33 di Forlini Luigi	Gavirate
44 VC	«Arpos» di Baucè & C S n c	Vercelli
59 VC	Giarda Giovanni	Valduggia
134 VR	Legnaghi Piera	Verona
550 VI	S O A di Guarise Duilio	Bassano del Grappa
314 VI	Zanazzo Gino	Sandrigo
691 VI	Vicino Cesare	Sandrigo
805 VI	Gianesin Loredana	Vicenza
843 VI	Reniero Maurizio	Caldogno

Ai sensi dell art 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, gia assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art 10 sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n 46

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati

Marchio	Ragione sociale	Sede
20 AL	Ricci & C	Alessandria
30 AL	Pedron Mario	Valenza
67 AL	Vam S r l	Valenza
56 BG	Romai di Rota Marco	Bergamo
29 BO	4G di Giancarlo Venturi e C S n c	Bologna
04 BO	Carboni e Salvadè & C	Bologna
45 BO	Banco dell'Oro di Vancini Maria	Bologna
14 CS	Marino Jose Carlos	Castrovillari
42 FO	Ranieri Enzo	Forlì
32 LT	Palombo Corrado	Latina
14 ME	Calabro Concettina	Messina
05 PA	Lo Cicero Giacomo	Palermo
60 PA	Arena Franco	Palermo
48 PI	Cecchi Giovanni	Vecchiano
41 RM	Moroni Filippo	Roma
30 RM	Testa Michelangelo	Castelmadama

[illegible]A2717

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di economia e commercio

economia politica (biennale)

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

istituzioni di geometria superiore

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di agraria

economia e politica agraria

Facoltà di ingegneria

disegno assistito dal calcolatore

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia

patologia generale

UNIVERSITÀ DI TORINO

Seconda facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli)

storia della filosofia moderna

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A2746

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia

cardiochirurgia,

fisiopatologia generale,

medicina del lavoro

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica sperimentale II;

geomorfologia.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Seconda facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara):

immunologia;

fisiopatologia generale;

statistica medica e biometria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A2747

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Torremaggiore S.c.r.l., in Torremaggiore, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 febbraio 1993 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Torremaggiore, S.c.r.l., con sede in Torremaggiore (Foggia) posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1992, ai sensi dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni il rag. Luigi Fabiani è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375 e successive modificazioni e integrazioni. Detta nomina ha avuto luogo a seguito del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 16 febbraio 1993 con il quale il rag. Luigi Fabiani è stato nominato membro del comitato di sorveglianza in sostituzione dell'avv. Giovanni Ferrara, deceduto.

93A2740

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazioni dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, con riferimento alla società Industrie Secco S.p.a., ai sensi dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149. (Comunicazione n. 93003316 del 28 aprile 1993).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 181 del 3 agosto 1992, è stato indicato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Con riferimento alle Industrie Secco S.p.a., ricompresa nell'elenco reso noto con la richiamata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, si sono verificati mutamenti nell'azionariato della stessa tali da comportare l'indicazione del sottoindicato diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

Società con azioni quotate in borsa	%	(% di possesso precedente)
Industrie Secco S.p.a. (*) . . .	23,35	(31,63%) Co.Ge.Fin. S.r.l.

(*) Partecipazione di maggioranza relativa detenuta indirettamente tramite società controllate.

p. *Il presidente*: BESSONI

93A2741

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Diciannovesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1974

Si notifica che alle ore 9 del 21 maggio 1993 avranno inizio, in Roma, via Goito 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla diciannovesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 luglio 1974.

Saranno sorteggiate n. 24 cartelle di lire un miliardo ciascuna, per un valore complessivo di L. 24.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A2742

Diciannovesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1974

Si notifica che alle ore 9 del 21 maggio 1993 avranno inizio, in Roma, via Goito 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla diciannovesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 3 dicembre 1974.

Saranno sorteggiate n. 29 cartelle di lire un miliardo ciascuna, per un valore complessivo di L. 29.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A2743

Ventesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1973

Si notifica che alle ore 9 del 25 maggio 1993 avranno inizio, in Roma, via Goito 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla ventesima ed ultima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 ottobre 1973 e n. 77 del 22 marzo 1974.

Saranno sorteggiate n. 95 cartelle di serie *A* per capitale nominale complessivo di L. 95.000.000.000 e n. 195 titoli di serie *B* per capitale nominale complessivo di L. 24.836.000.000 così ripartito:

n.	39 titoli cinquecentupli - capitale nominale .	L. 19.500.000.000
»	33 titoli centupli - capitale nominale	» 3.300.000.000
»	31 titoli cinquantupli - capitale nominale	» 1.550.000.000
»	30 titoli decupli - capitale nominale	» 300.000.000
»	31 titoli quintupli - capitale nominale	» 155.000.000
»	31 titoli unitari - capitale nominale . . .	» 31.000.000
n.	195 Totale . .	L. 24.836.000.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A2744

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero del commercio con l'estero 26 aprile 1993, n. 12, concernente: «Regime d'importazione per merci di origine Cina». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993)

Nella circolare citata in epigrafe, riportata alla pag 60, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto «Il direttore generale *Russo*», si legga «Il direttore generale *Martuscelli*»

93A2778

Comunicato relativo alla circolare del Ministero del commercio con l'estero 26 aprile 1993, n. 13, concernente: «Importazione di prodotti siderurgici CECA originari della Romania». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 99 del 29 aprile 1993)

Nella circolare citata in epigrafe, riportata alla pag 61, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto «Il direttore generale *Russo*», si legga «Il direttore generale *Martuscelli*»

93A2779

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10,**
- **presso le Concessionarie speciali di.**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l importo maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 5 0 9 3 *

L. 1.300